

Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12
Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva

Art. 10
(Durata dell'autorizzazione e sospensione volontaria dell'attività)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi.
2. Il titolare della cava è tenuto a comunicare alla Regione il completamento della fase di coltivazione, che viene accertato mediante sopralluogo. La fase di sistemazione e recupero ambientale del sito deve iniziare non oltre un anno dalla fine della coltivazione e deve concludersi entro il termine indicato nell'autorizzazione ovvero entro cinque anni, salvo proroga motivata. Il titolare della cava è tenuto, per un periodo di due anni decorrenti dalla conclusione della fase di sistemazione, a eseguire il monitoraggio e gli interventi eventualmente necessari per garantire il buon esito delle opere realizzate. Al termine della fase di monitoraggio, nel caso di esito positivo dello stesso, la Regione emana apposito provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale, ai fini dello svincolo totale della cauzione ai sensi dell'articolo 21, comma 5
3. In caso di volontaria sospensione dell'attività, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicarlo allo SUAP entro quindici giorni dal suo verificarsi, salvo che preveda di riprendere l'attività non oltre il centottantesimo giorno dall'inizio della sospensione. In ogni caso la cava deve essere lasciata in condizioni di sicurezza. E' ammessa la sospensione dell'attività per un periodo massimo di due anni nell'arco di cinque anni.
4. Qualora la sospensione dell'attività non sia stata comunicata ai sensi del comma 3 e tuttavia l'attività non venga ripresa entro centottanta giorni dall'inizio della sospensione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere alla comunicazione nei dieci giorni successivi.
5. La ripresa dei lavori va denunciata allo SUAP almeno otto giorni prima del loro inizio.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inoltrate dallo SUAP a tutti i soggetti interessati, compresi gli organi di vigilanza di cui all'articolo 25.